

16 - RAPPORTI TRA COMUNITÀ DIVERSE SERVITE DA UN UNICO STATO AUTODETERMINAZIONE

16.1)

A nessuna comunità di ragionevole entità e pacificamente insediata su un territorio in grado di assicurarne il sostentamento può essere negato il diritto a costituire o scegliere lo Stato che la deve servire.

I confini che delimitano i territori su cui hanno giurisdizione gli Stati non sono ne' sacri ne' immutabili.

Anche se non è lecito nutrire dei pregiudizi per chi sia diverso da noi, è abbastanza normale e comprensibile che ci capiti di sentirci a nostro agio più con persone che parlano la nostra lingua e condividono con noi radici storico-culturali.

Se poi si tratta di essere governati da qualcuno, può essere difficile riuscire a tollerare che questo qualcuno non faccia parte della 'nostra gente': differenze di 'linguaggio' e di mentalità possono creare incomprensioni ed ostilità. Per questi motivi e fino a quando non avremo raggiunto un adeguato livello di apertura ad una razionale e sfaccettata mondialità, è inevitabile l'esistenza di Stati nazionali (anche all'interno di 'Strutture Istituzionali' più vaste), cioè di Stati che fondano e sviluppano la loro struttura all'interno di una determinata nazione.

Purtroppo, però, l'evoluzione della vita degli Stati della Terra è stata guidata da eventi storici che hanno portato alla presa d'atto dei rapporti di forza piuttosto che dal desiderio di pace e collaborazione tra le genti. Questa deprecabile consuetudine ha provocato la nascita e la sussistenza di Stati che, invece di essere tesi a servire indifferentemente tutte le persone e le comunità rientranti nella loro giurisdizione, hanno pensato di avere il diritto di rappresentarne solo una parte o che, facendo stupidamente valere la legge del più forte, hanno voluto occupare terre non loro, imponendosi in malo modo ad intere popolazioni.

È chiaro che le situazioni così create non hanno alcuna ragione di sussistere: è quindi necessario pervenire a riconoscere il diritto di costituire un proprio Stato a tutte le genti raccolte in comunità stanziali in una qualsiasi parte della Terra.

Quanto scritto sopra, però, non significa che sia consigliabile il proliferare indiscriminato delle strutture statali! Il richiamo alla necessità che la comunità che voglia costituire un proprio Stato abbia una certa consistenza è un richiamo alla ragionevolezza dettato, oltre che da fondamentali considerazioni di economia di scala, anche da una considerazione sulle caratteristiche assunte dalla vita dei singoli al giorno d'oggi: oggi i mezzi di trasporto e di telecomunicazione possono consentire agli uomini di spostarsi e di collegarsi tra loro con estrema facilità. Sarebbe anacronistico e non fun-

zionale alla vita delle singole persone se tali spostamenti e/o contatti fossero ostacolati dalla presenza di una miriade di barriere materiali o normative.

Per le stesse ragioni la delimitazione dei territori di competenza degli Stati non può essere ritenuta definitiva: se una popolazione normalmente insediata in un'area adiacente ad un confine ritenesse di essere meglio servita dallo Stato avente giurisdizione oltre l'attuale confine, non avrebbe senso opporre ad essa un diniego a cambiare Stato di appartenenza adducendo storie di intangibilità o sacralità dei confini della Patria. Tra l'altro, per uno Stato il 'perdere' un territorio la cui popolazione abbia scelto l'indipendenza o l'adesione ad un altro Stato costituirebbe non un disonore, ma un'occasione di riduzione di attriti, conflittualità, seccature.

Le comunità locali, insomma, debbono vedersi riconosciuto pieno diritto a scegliere quale debba essere lo Stato che le deve servire: devono potere istituire di nuovi o cambiare quello di riferimento.

Per far accettare serenamente sia la pacifica fluidità dei confini sia la costituzione di entità statali nuove, può essere utile indicare una sorta di parallelismo tra le norme che regolano l'ordinaria vita civile e quelle che dovrebbero regolare la vita delle comunità facenti parte dei diversi Stati: considerato che gli Stati devono essere visti solo come strutture di servizio alle comunità viventi nell'ambito della loro giurisdizione e null'altro, a sostegno delle tesi esposte cito una norma accettata e considerata equa da tutti, inserita nel codice civile della Repubblica Italiana, riguardante la comunione dei beni: *"Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione"*. Non si capisce perché questo principio, ritenuto corretto quando riferito ad una singola persona, debba essere disconosciuto quando si riferisca ad un'intera comunità.

Partendo da quanto ho scritto a commento del punto 14.1, penso di poter bollare come esempio di stupidità (o di spudorata malafede) quello della rivendicazione, da parte di uno Stato, di un 'diritto di proprietà' di un qualsiasi territorio abitato, contro l'espressa volontà di conseguire l'indipendenza espressa dagli abitanti di quello stesso territorio e penso di poter sostenere che sia sempre auspicabile l'applicazione del principio appena ricordato: sempre, comunque ed ovunque, cioè anche per Curdi, Baschi, Catalani, Nord-Irlandesi, Tibetani, Serbi di Bosnia, Serbi delle Kraine, Serbi del Kosovo, Kosovari, Ceceni, Scozzesi, Osseti, Abkazi, Hutu, Tutsi, abitanti di Timor o del Quebec, Tamil, Fiamminghi, Sud-Tirolesi/Alto-Atesini, Corsi, Russi dell'Est dell'Ucraina- *aggiunta dell'estate 2014*, ecc.).

Quanto ho sostenuto finora, nel commento al-

l'enunciato di questo 'punto' **deve prevedere un'eccezione di principio: la volontà della comunità 'attuale' ha poco valore quando la sua maggioranza si sia insediata al seguito di un'occupazione militare, scacciando o soverchiando demograficamente le popolazioni precedentemente insediate.**

Un esempio per chiarire: le Malvine debbono essere Argentine checché ne dicano i loro abitanti, da considerare come forza demografica d'occupazione inglese perpetrata militarmente a suo tempo ai danni della neonata Repubblica Argentina.

Lo stesso ragionamento vale per Gibilterra.

Lo stesso ragionamento varrà per il futuro Tibet (*per cui ancora oggi vale il punto precedente, essendoci ancora una maggioranza di popolazione autoctona*).

16.2)

Il Capo dello Stato, il Governo, lo Stato Maggiore delle forze armate ed i Capi dei corpi di polizia sono da considerare oggettivamente responsabili della sicurezza dei loro concittadini componenti di minoranze etniche, religiose e politiche.

Quando si verificano violazioni dei diritti di quei cittadini, essi ne debbono essere ritenuti direttamente responsabili, a meno che non dimostrino dinnanzi ad un tribunale internazionale di aver fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per evitare dette violazioni.

Anche quando si decida di lasciare libero campo a referendum popolari tesi ad individuare secessioni, adesioni di regioni a Stati diversi da quello sotto la cui giurisdizione attualmente ricadono, è e sarà sempre inevitabile che nell'ambito territoriale di giurisdizione di uno Stato esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche (le minoranze politiche, poi, esistono anche all'interno di Stati con popolazione assolutamente omogenea per etnia, religione, cultura, ecc.).

Queste minoranze devono essere incondizionatamente protette da azioni tese a mettere in pericolo l'incolumità dei loro componenti o i fondamentali diritti dei medesimi. È necessario fare riferimento alle situazioni interne ai singoli Stati perché è proprio quando si sono create situazioni di conflitto e di oppressione all'interno di un singolo Stato che si sono verificate le più crudeli violazioni dei diritti dell'uomo: desaparecidos, stupri di massa, pulizie etniche, incarcerazioni per i cosiddetti reati d'opinione e quant'altro possa essere evocato.

Questi fatti, anche se accadono nell'ambito della giurisdizione di uno Stato, non possono essere

passati sotto silenzio da parte della comunità umana (***com'è inconcepibilmente accettato dalla Carta della Organizzazione Non Utile - ONU***), perché è chiaro che essi possono verificarsi in forma non episodica solo con la tacita o palese approvazione di coloro che detengono il potere nello Stato medesimo.

Nonostante ciò, secondo una mentalità ancora troppo diffusa, i vertici politico-militari degli Stati godono di una specie di immunità diplomatico-politica, per cui contro di essi non si procede penalmente: **è ora che questa immunità scompaia!**

I signori assisi sugli scranni del potere devono rendersi conto che a fianco degli onori esistono gli 'oneri': a fronte delle parate in loro onore, c'è la loro responsabilità nei confronti dei loro concittadini, con speciale riferimento a quelli di loro che in un modo o nell'altro sono più a rischio, facendo parte di minoranze.

La comunità internazionale deve mettere a punto mezzi e metodi che permettano concretamente di procedere legalmente contro quei capi inadempienti al loro dovere di essere garanti della vita, dell'incolumità e del rispetto dei diritti di **TUTTI** i loro cittadini.

16.3)

Nel consesso mondiale delle nazioni, non deve poter essere riconosciuto come legittimo rappresentante di una qualunque entità statale chi si sia macchiato di atti di terrorismo, seppur nell'ambito di azioni tese alla rivendicazione dei diritti citati in queste pagine.

Purtroppo, per la cecità e l'ostinazione di molti capi a non voler tenere conto dei diritti di settori della popolazione su cui ha giurisdizione il loro Stato, capita che rivendicazioni di indipendenza da parte di comunità inglobate forzatamente all'interno di uno Stato sfocino in episodi di violenza, se non di lotta armata organizzata o guerra civile.

L'esistenza di una situazione di conflitto portato alle estreme conseguenze non rende lecito, però, l'effettuazione di operazioni che mirino ad uccidere persone inermi o concretizzino situazioni di pericolo immediato per esse.

È disumano, ad esempio, che, per colpire un capo militare 'nemico', si organizzi un attentato in cui possano essere coinvolti anche inermi ed innocenti cittadini e non è da considerare degno di rappresentare una sia pur minima parte dell'umanità chi progetti e attui (o faccia attuare) gesti di quel genere. È capitato, invece, che capi terroristi siano divenuti Capi di Governo o Capi di Stato; questo non può essere accettato: le mani da cui gronda sangue innocente non sono degne di essere strette da altri rappresentanti di una qualsiasi 'fetta di umanità'.